



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

Newsletter a cura della Commissione Enti e Aziende Pubbliche dell'ODCEC di Milano
n. 1 del 7 gennaio 2021

Coordinata e redatta dal dott. Michele Tassara
Consigliere Delegato: dott. Giuseppe Munafò
Presidente della Commissione: dott. Michele Tassara

IN QUESTA NEWSLETTER:

SPECIALE “LEGGE DI BILANCIO 2021”

NORMATIVA

FISCO – Fatture elettroniche ed imposta di bollo

VARIE – Modifica del saggio di interesse legale

VARIE – “Decreto ristori”

VARIE – Il decreto “Milleproroghe 2021”

PRASSI

IVA – Split istituzionale

TRIBUTI LOCALI – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine

TRIBUTI LOCALI – Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

IMPOSTA DI BOLLO – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

CONTABILITA' – Bilancio di previsione 2021 degli enti ed organismi pubblici

IMPOSTA DI BOLLO – Imposta di bollo su istanze e autorizzazioni al trasporto funebre

COMUNICATI

TRIBUTI LOCALI – TARI e fabbisogni standard: aggiornamento linee guida

REVISORI – Elenco dei revisori degli enti locali 2021

SCADENZARIO

SPECIALE “LEGGE DI BILANCIO 2021”

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di bilancio 2021 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento di interesse per gli enti locali:

IMU e TARI su immobile posseduto da soggetto non residente (commi 48 e 49): a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà e la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi. Istituito un fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate;

Superbonus 110% e assunzioni comuni (commi 69 e 70): per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio relativi ai superbonus 110%, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti;

Fondo di sostegno ai comuni marginali (comma 200): incrementato di 48 milioni di euro per il 2021, di 43 milioni di euro per il 2022 e di 45 milioni di euro per il 2023, il Fondo di sostegno ai comuni marginali, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo;

stabilizzazioni nella P.A. (commi da 292 a 297): definite casistiche e regole per stabilizzare nel 2021, con assunzioni a tempo indeterminato, LSU e Co.Co.Co.;

esenzioni IMU per COVID-19 (commi da 599 a 601): per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'Imposta Municipale Propria relativa a:

- ⇒ immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- ⇒ immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- ⇒ immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- ⇒ immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Incrementato altresì il fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate;

tariffa puntuale rifiuti (commi da 767 a 769): istituito, in via sperimentale, il « Fondo per la promozione della tariffazione puntuale » per incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale di cui all'articolo 4-ter, D.L. n. 111/2019;

fondo per i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis Tuel (commi da 775 a 777): incrementato il fondo (già previsto dall'art. 53, comma 1, del D.L. n. 104/2020) con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per assicurare il risanamento finanziario dei comuni in deficit strutturale. Gli enti interessati al fondo sono i comuni che:

- ⇒ hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26
- ⇒ risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale

⇒ risultano avere il piano di riequilibrio deliberato ma in attesa della delibera della sezione regionale della Corte dei Conti di approvazione o diniego del piano stesso

Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2021 e 2022.

svincolo avanzo di amministrazione (comma 786, lett. a): estesa anche al 2021, con riferimento al rendiconto 2020, la possibilità di svincolare delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, da destinare per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19;

utilizzo proventi concessioni edilizie (comma 786, lett. b): prorogata anche per il 2021 la facoltà di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19;

indebitamento (comma 789): le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti locali, non costituiscono indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione;

fondo trasporto scolastico (comma 790): istituito uno specifico fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni;

fondo di solidarietà comunale per sviluppo servizi sociali e asili nido (commi da 791 a 794): incrementata la dotazione del fondo di solidarietà comunale per:

⇒ lo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario (a decorrere dal 2021);

⇒ incrementare livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali (a decorrere dal 2022);

fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (commi 822 e 823): al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali ex D.L. n. 34/2020 sono stati assegnati 500 milioni per l'esercizio 2021 (di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle Province). E' previsto un acconto di complessivi 220 mln., il cui decreto deve essere adottato entro il 28 febbraio 2021, mentre i restanti 280 mln saranno ripartiti con decreto da adottarsi entro il 30 giugno 2021. Le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali sono finalizzate a ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa al prolungarsi dell'emergenza COVID-19 e che le eventuali risorse ricevute in eccesso devono essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Conseguentemente, le risorse dei fondi non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione;

certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il 2021 (commi da 827 a 829): gli enti locali, tramite l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, saranno tenuti ad inviare al MEF, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. Il modello di certificazione verrà definito dal MEF, congiuntamente al Ministero dell'Interno, entro il 30 ottobre 2021. Previste sanzioni per gli enti che trasmettono in ritardo la certificazione (oppure ne omettono la trasmissione) consistenti nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale, per importi variabili in funzione del ritardo nell'invio. Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e l'andamento delle spese 2021 sulla base delle certificazioni trasmesse;

certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il 2020 (comma 830): l'originario termine del 30 aprile 2021 per effettuare l'invio della certificazione è stato posticipato al 31 maggio 2021;

Fondo Piccoli Comuni con meno di 500 abitanti (comma 832): istituito un Fondo a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. I criteri e le modalità di riparto tra gli enti beneficiari sono demandati a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF che deve essere adottato entro il 31 gennaio 2021;

straordinario e buoni pasto P.A. (comma 870): a fronte della situazione COVID, le risorse già destinate agli straordinari per il personale civile delle Pubbliche Amministrazioni ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/01, non utilizzate, nonché i risparmi da buoni pasto non erogati possono, previa certificazione dell'organo di controllo, nell'ambito della contrattazione integrativa, finanziare i trattamenti accessori collegati alla performance o welfare integrativo;

limiti di spesa personale a tempo determinato (comma 993): per il solo anno 2021, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010.

imposta di bollo sulle fatture elettroniche (comma 1108): il cedente del bene o il prestatore del servizio è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto;

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - G.U. n. 322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46 ([↗](#))

NORMATIVA

FISCO – Fatture elettroniche ed imposta di bollo

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto MEF concernente "*Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata*". Tra le principali disposizioni si segnala:

- ⇒ il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno è effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro il 30 settembre;
- ⇒ l'Agenzia delle Entrate effettua una attività di controllo articolata come segue: entro il 15 del mese successivo a ciascun trimestre solare provvede all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta, mettendo l'informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato. Questi ultimi, qualora ritengano che, in relazione ad una o più fatture integrate dall'Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo procedono, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati;
- ⇒ le modalità tecniche saranno fissate con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
- ⇒ in caso di tardivo o insufficiente versamento, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme con modalità che saranno fissate da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e, successivamente, tramite iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata e delle relative sanzioni.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 4 dicembre 2020 (G.U. n. 314 del 19-12-2020) ([↗](#))

VARIE – Modifica del saggio di interesse legale

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale viene ridotto il saggio di interesse legale a decorrere dal 1° gennaio 2021: la nuova misura è ridotta dallo 0,5% allo 0,01% in ragione d'anno.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 11 dicembre 2020 (G.U. n. 310 del 15-12-2020) ([↗](#))

VARIE – “Decreto ristori”

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 concernente “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”. Ecco, in sintesi, i contenuti principali del provvedimento di interesse per gli enti locali quali risultanti dalla versione finale del decreto convertito (in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione):

cancellazione della seconda rata IMU (articolo 9): per l'anno 2020, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 78 del “Decreto Agosto” (si veda l'articolo il provvedimento precedente), per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al D.L., non è dovuta la seconda rata dell'IMU a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;

cancellazione della seconda rata IMU (articolo 9 bis): cancellata la seconda rata dell'IMU anche per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al D.L. ubicati in “zona rossa”;

proroga del termine per la presentazione del modello 770 (articolo 10): è stato prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;

dichiarazioni fiscali (articolo 13-sexies): prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni IRAP

misure urgenti di solidarietà alimentare (articolo 19-decies): stanziato un ulteriore fondo di 400 milioni da attribuire ai Comuni sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. Le variazioni di bilancio possono essere adottate con atto della Giunta Comunale entro il 31 dicembre 2020;

Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. n. 319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43) ([↗](#))

VARIE – Il decreto “Milleproroghe 2021”

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il consueto decreto di fine anno con il quale si prorogano alcuni termini previsti da disposizioni legislative. I contenuti principali del provvedimento di interesse per gli enti locali, entrato in vigore il 31 dicembre e che ora passerà all'esame delle Camere per la conversione in legge, sono i seguenti:

sistemi informativi e smart working P.A. (articolo 1, comma 11): estesa a tutto il 2021 la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare beni e servizi informatici (preferibilmente basati sul modello cloud software as a service), ma anche servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

locazioni passive (articolo 3, comma 2): prorogata anche per il 2021 la non applicazione dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione se l'immobile è utilizzato per fini istituzionali;

attività di riscossione delle entrate degli enti locali (articolo 3, comma 4): prorogato al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento dei contratti in corso al 1° gennaio 2020;

assemblee di società ed enti (articolo 3, comma 6): la possibilità di svolgimento da remoto delle assemblee prevista dall'articolo 106, comma 7, D.L. n. 18/2020, è stata prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021;

aggiornamento professionale dei revisori (articolo 3, comma 7): gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, di cui al D.Lgs. n. 39/2010, consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022;

termini correlati allo stato di emergenza (articolo 19): sono stati prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini di cui all'allegato 1) al Decreto.

[Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 \(G.U. n. 323 del 31-12-2020\)](#) (🔗)

PRASSI

IVA – Split istituzionale

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato la tematica relativa alla possibilità di recuperare l'IVA versata all'Erario in regime di scissione dei pagamenti in caso di mancata emissione della nota di credito da parte del fornitore; nel caso specifico, il problema riguardava la garanzia fidejussoria da rilasciare in caso di anticipazione erogata all'appaltatore ex art. 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016, e la relativa richiesta di garanzia anche per l'importo dell'IVA. La possibilità di recuperare l'IVA split in assenza di nota di credito genera il problema in ordine al fatto che "debitore" dell'imposta rimane sempre il prestatore. L'Agenzia nega il recupero automatico da parte dell'Ente in assenza della nota di credito ma ritiene che esso sia legittimato a chiedere il rimborso ex articolo 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/92, provando che l'IVA non sia effettivamente più dovuta (e quindi vi sia un indebito oggettivo) e che l'appaltatore non può più emettere nota di credito.

[Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 79/E del 21 dicembre 2020](#) (🔗)

TRIBUTI LOCALI – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato una risoluzione con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) con particolare riferimento:

- a) alla definizione di piattaforma e relativa dismissione. L'IMPi trova applicazione solo per le piattaforme con struttura emersa;
- b) all'individuazione degli elementi che compongono la piattaforma marina da considerare per il calcolo dell'imposta. Per tali fattispecie è utilizzabile il criterio previsto per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ossia il valore contabile;
- c) alla presentazione della dichiarazione, che deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni (prima scadenza 30 giugno 2021).

[Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020](#) (🔗)

TRIBUTI LOCALI – Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato una risoluzione con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla possibilità di affidare disgiuntamente la gestione delle entrate riferite

ai due presupposti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2021, a norma dell'art. 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Secondo il Dipartimento, a prescindere dalla previsione di un canone unico, la legge consente comunque di individuare con certezza il gettito derivante dalle diverse fattispecie collegate ai due presupposti (ossia l'occupazione delle aree e la diffusione di messaggi pubblicitari) e, pertanto, propende per la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone stesso, con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione dell'entrata in questione, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Risoluzione n. 9/DF del 18 dicembre 2020 (↗)

IMPOSTA DI BOLLO – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti formulati in materia di applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In particolare:

1) in caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo, la sanzione è applicabile in funzione del tipo di fattura, cartacea o elettronica, ossia:

⇒ in caso di assolvimento dell'imposta con contrassegno (tipico delle fatture cartacee), la sanzione amministrativa va dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;

⇒ in caso di assolvimento dell'imposta con modalità diverse dal contrassegno, la sanzione amministrativa è pari al 30% di ogni importo non versato (per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà);

2) per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 mediante il Sistema di interscambio (Sdi) per le quali la norma prevede che *"in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia comunica al contribuente l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta ridotta ad un terzo"*, la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione, la riduzione pari ad un terzo, è pari:

⇒ al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;

⇒ al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;

⇒ all'1% (ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.

3) la sanzione per il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 mediante Sdi è ravvedibile e la misura su cui applicare le riduzioni va individuata secondo le regole dettate al punto precedente.

Agenzia delle Entrate - Risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 14 del 10 dicembre 2020 (↗)

CONTABILITA' – Bilancio di previsione 2021 degli enti ed organismi pubblici

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato una circolare con la quale vengono fornite le istruzioni per una corretta predisposizione del bilancio di previsione 2021 da parte degli enti ed organismi pubblici nonché manifestata l'esigenza di adottare criteri volti al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi. Si tratta di chiarimenti forniti, in attesa della pubblicazione della Legge di bilancio, ulteriori rispetto a quelli forniti nella circolare RGS n. 9/2020. La circolare è articolata su schede tematiche che rendono più agevole la consultazione. Allegati alla circolare, oltre alla Scheda Tematica A (Impostazione del bilancio previsionale e misure di contenimento della spesa: indicazioni generali) e alla Scheda Tematica B (Trattamento economico del

personale) un utilissimo quadro sinottico dove sono riepilogate le disposizioni normative vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica (Allegato 1).

[Ragioneria Generale dello Stato - Circolare n. 26 del 14 dicembre 2020](#) (📄)

IMPOSTA DI BOLLO – Imposta di bollo su istanze e autorizzazioni al trasporto funebre

A seguito di una istanza di interpello formulata da un Comune, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le istanze e autorizzazioni al trasporto funebre rientrano rispettivamente nel campo di applicazione degli articoli 3 e 4 della Tariffa allegata al citato D.P.R. n. 642/72 e, pertanto, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.

[Agenzia delle Entrate - Risposta n. 603 del 17 dicembre 2020](#) (📄)

COMUNICATI

TRIBUTI LOCALI – TARI e fabbisogni standard: aggiornamento linee guida

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2021.

[Ministero dell’Economia - Dipartimento delle Finanze - Comunicato del 30 dicembre 2020](#) (📄)

REVISORI – Elenco dei revisori degli enti locali 2021

Con un comunicato pubblicato sul sito della Finanza Locale è stato reso noto che con decreto del Ministero dell’interno del 23 dicembre 2020 è stato aggiornato l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, con efficacia dal 1° gennaio 2021, riferito agli enti locali appartenenti al territorio delle regioni a statuto ordinario.

[Direzione Centrale per la Finanza Locale - Comunicato del 23 dicembre 2020](#) (📄)

SCADENZARIO

30 GENNAIO 2021

Conti degli agenti contabili

Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere rende all'Ente Locale il conto della gestione di cassa dell'anno precedente. Entro lo stesso termine, l'economista, il consegnatario dei beni e gli altri agenti contabili interni ed esterni devono rendere il conto della propria gestione relativa all'esercizio precedente.

31 GENNAIO 2021

Bilancio di previsione 2021-2023 (salvo proroghe)

Termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione del triennio 2021-2023 nonché per l'approvazione delle aliquote e tariffe. Il termine di approvazione del bilancio 2021-2023 è stato differito dall'articolo 106, comma 3-bis, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio").

Pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

Termine entro il quale le amministrazioni pubblicano l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9, comma 1, del DPCM 22/9/2014, secondo le modalità dell'art. 10 del citato DPCM.

Comunicazione elenco debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2020

Termine entro il quale le pubbliche amministrazioni comunicano, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2020, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. 